

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6710 del 02/12/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta RIGHTENERGY S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Cerveteri (RM), Via Settevene Palo, n. 280. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di un impianto di produzione di biometano per "altri usi", da sottoprodotti di origine agricola, alimentare e/o agroindustriale e reflui zootecnici, di potenza pari a 750 Sm3/h, da ubicare nel Comune di Copparo (FE), Via Salmastri snc.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7010 del 02/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno due DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 29263/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **RIGHTENERGY S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale nel Comune di Cerveteri (RM), Via Settevene Palo, n. 280. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio di un **impianto di produzione di biometano** per "altri usi", da sottoprodotti di origine agricola, alimentare e/o agroindustriale e reflui zootecnici, di **potenza pari a 750 Sm³/h**, da ubicare nel Comune di Copparo (FE), Via Salmastri snc.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTA la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, trasmessa in data 19.07.2024, compresa nella documentazione acquisita ai Protocolli di Arpae nn. PG/2024/133622-133629-133637-133640-133643-133646-133648-133652 e 133659 del 22.07.2024 e completata in data 06.08.2024 con Prot. n. PG/2024/144095, dalla Ditta **RIGHTENERGY S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Cerveteri (RM), Via Settevene Palo, n. 280 ed impianto nel Comune di Copparo (FE), Via Salmastri snc;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con la nota Prot. n. PG/2024/148896 del 13.08.2024, relativo all'istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 (di cui ai Protocolli Arpae sopra citati), riguardante lo stesso impianto;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di produzione di biometano da prodotti e sottoprodotti agricoli, con pontenzialità di 750 Sm³/h;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per una nuova attività richiedendo il rilascio dell'A.U.A. per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nella stessa:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

VISTE le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, acquisite al Prot. di Arpae in data 01.10.2024 (PG/2024/176074-176109-176117-176122-176128), in data 18.07.2024 (PG/2024/131707), in data 11.10.2024 (PG/2024/183799), in data 28.10.2024 (PG/2024/194552), in data 14.11.2024 (PG/2024/205672) e in data 21.11.2024 (PG/2024/210757);

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;
- la L.R. n. 3/1999, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/2006;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/19;
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 227/2011;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1769/2011 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”;

VISTI:

- il verbale della 1^a seduta della CdS tenutasi in data 11.09.2024, durante la quale sono state anticipate alcune delle richieste di integrazioni, successivamente trasmesse al proponente unitamente al Verbale stesso, con nota del 12.09.2024 (PG 2024/164514) e contestualmente è stata comunicata la sospensione del procedimento per 30 giorni consecutivi; ;
- il verbale della 2^a seduta della CdS tenutasi in data 22.10.2024, che si è conclusa con l'impegno della Società proponente a trasmettere i chiarimenti necessari entro il termine indicato (il verbale della seduta, unitamente ai pareri già acquisiti, è stato inviato agli Enti della Conferenza ed al Proponente in data 23.10.2024 con nota Prot. n. PG/2024/191907);
- il verbale della 3^a seduta della CdS tenutasi in data 20.11.2024, conclusa con l'approvazione del progetto come modificato nel corso dei lavori istruttori e con l'approvazione del dispositivo riportato nel verbale stesso (il Verbale della seduta conclusiva è stato trasmesso agli Enti della Conferenza ed al Proponente in data 22.11.2024 con nota Prot. n. PG/2024/212337);

VISTI le Relazioni Tecniche, i Pareri e le note del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, espresse nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 e, in particolare:

- la “*Relazione Tecnica con richiesta di integrazioni*” Prot. n. PG/2024/164325 del 12.09.2024;

- il “*Parere Tecnico*” Prot. n. PG/2024/175253 del 30.09.2024, favorevole, con prescrizioni, in merito all'impatto acustico (recepito dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi nella nota Prot. Arpae n. PG/2024/209997 del 20.11.2024, indicata successivamente);
- la “*Relazione Tecnica con valutazione non favorevole relativamente agli scarichi e proposte di prescrizioni relativamente ad alimentazione, compostaggio, emissioni in atmosfera*”, Prot. n. PG/2024/189212 del 21.10.2024;
- la “*Relazione Tecnica a seguito dei chiarimenti volontari trasmessi dalla Ditta in merito agli scarichi idrici con valutazione non favorevole relativamente ai volumi di stoccaggio del digestato e proposta di prescrizioni con aggiornamento del limite per gli inquinanti delle emissioni in atmosfera derivanti dal motore di cogenerazione (E1)*”, Prot. n. PG/2024/203711 del 12.11.2024 nella quale, **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera**, lo stesso ST esprime, in particolare, le seguenti CONCLUSIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI:

La numerazione dei singoli camini di emissione dovrà essere ben visibile in sede di sopralluogo.

Visto l'impiego di parte del biogas prodotto dalla digestione anaerobica quale combustibile per l'emissione E1 ed E4, si ritiene che esso dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta.

Tali caratteristiche dovranno essere dimostrate mediante opportune analisi periodiche i cui risultati dovranno essere a disposizione per gli organi di controllo.

Emissione E1 *derivante dall'impianto di cogenerazione alimentato a biogas, con sistema di abbattimento catalizzatore: L'emissione ricade nell'ambito di applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quinta, Allegato I - parte 3 “Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.”.*

La potenza termica nominale indicata dalla ditta per il cogeneratore è 1572 kW, si applicano quindi i limiti indicati nella colonna “>0,3 - < 5MW”.

Come già descritto nella precedente relazione si ritiene che i limiti di parametro per gli inquinanti presenti in questa emissione, da prescrivere in autorizzazione, siano quelli previsti nel Testo Unico Ambientale, oltre al limite per le Polveri indicato dalla ditta nell'istanza.

I rapporti di prova degli autocontrolli dovranno essere resi disponibili in caso di controllo.

Emissione E2 *derivante dall'impianto di upgrading del biometano, senza sistemi di abbattimento L'emissione è costituita essenzialmente da anidride carbonica e si ritiene ricada tra quelle soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi. Ai fini della massima tutela ambientale, pur in assenza di disposizioni normative specifiche per questa nuova tipologia di impianti e in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza di inquinanti debba essere normata, si ritiene che dovrebbe essere previsto il rispetto dei limiti di parametro per determinati inquinanti.*

Quindi, sulla base del D.Lgs 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II, dei valori riportati dalla ditta nelle schede emissioni presentate e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica", cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 Del D.Lgs.152/06, si propongono i limiti da rispettare.

I rapporti di prova degli autocontrolli dovranno essere resi disponibili in caso di controllo.

Emissione E3 *derivante dalla torcia di emergenza: L'emissione ricade nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi. Per questa emissione si ritiene vada prescritto alla ditta di dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae ove annotare gli eventi di attivazione della torcia, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli Enti di controllo.*

Emissione E4 *derivante dalla caldaia di emergenza: La ditta ha specificato che la caldaia di emergenza da cui origina l'emissione è alimentata a biogas e con la potenzialità termica nominale è di 170 kW. L'emissione è ricompresa tra quelle di cui all'art. 272 comma 1 del*

D.Lgs. 152/06 e smi in quanto ricadenti all'allegato IV, parte I, punto ff) "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW".

Emissioni Ef1, Ef2, Ef3, Ef4, Ef5 derivanti dagli sfiati di sicurezza: *Le emissioni derivanti dagli sfiati di sicurezza dei digestori primari, secondari e del deposito digestato grezzo con recupero biogas ricadono tra quelle di cui all'art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e smi.*

Emissioni diffuse, polverose e/o odorigene: *Dalle attività della ditta non si dovranno generare emissioni diffuse e polverose e pertanto si dovrà provvedere alla periodica pulizia delle aree esterne di movimentazione e stoccaggio.*

Al fine di contenere il più possibile le emissioni odorigene derivanti dall'attività il sistema di alimentazione dovrà essere aperto solo in occasione delle operazioni di caricamento, per il tempo strettamente necessario, come pure i portoni del capannone di stoccaggio delle biomasse, la prevasca di carico e la vasca di prelievo del digestato liquido.

Dovrà essere piantumata e mantenuta la fascia perimetrale a verde proposta nel progetto.

Si rimanda a quanto contenuto nella DGR 1495/2011 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'impatto odorigeno, specificando che la campagna di monitoraggio da eseguirsi dovrà riguardare le sorgenti già individuate nel Rapporto di modellizzazione diffusionale delle emissioni in atmosfera - rev.6 giugno 2023, ed essere condotta nel periodo estivo, il monitoraggio dovrà essere svolto tenendo conto della nuova normativa vigente, Decreto Direttoriale 28/06/2023 n. 309 e in particolare dell'Allegato A.1 Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione, cui si rimanda, con trasmissione annuale della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi e dei risultati della modellistica applicata, confrontata con i limiti normativi.

In linea con quanto previsto all'art. 272-bis del D.Lgs.152/06 e smi e dal Decreto direttoriale citato, in caso di eventuali future condizioni di disagio olfattivo generate dall'attività dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione e contenimento delle emissioni odorigene.

- la nota Prot. n. PG/2024/209650 del 20.11.2024, nella quale, in particolare, relativamente alle emissioni convogliate in atmosfera, il ST conferma integralmente le proposte di prescrizioni formulate nella relazione PG/2024/203771 del 12.11.2024 sopra citata, mentre relativamente alle

acque meteoriche di dilavamento precisa che *“l’assenza di scarichi idrici in ambiente e la raccolta delle acque di dilavamento all’interno di contenitori chiusi (n. 2 vasche con copertura anti odore) prima del rilancio in impianto di digestione anaerobica è valutabile favorevolmente, in quanto tali misure si ritengono sufficientemente cautelative rispetto alle matrici ambientali acque e suolo e al contenimento delle emissioni odorigene complessivamente derivanti dall’attività dello stabilimento”*;

VISTA la Relazione del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae Ferrara quale *“Riscontro su integrazioni trasmesse in merito a impatto odorigeno e traffico”*, Prot. n. PG/2024/211622 del 22.11.2024, che riporta, in particolare, le seguenti valutazioni:

[...] Al fine di mitigare l’impatto odorigeno e sulla qualità dell’aria, oltre a limitare le movimentazioni ad orario diurno, il proponente prevede l’ottimizzazione dei transiti con la riduzione dei viaggi dei mezzi scarichi, in modo da diminuire il numero totale di mezzi impiegati con conseguenti benefici sulla qualità dell’aria e sul carico della rete stradale. Si condivide con la valutazione effettuata e con la proposta di mitigazione prevista dal proponente.

[...] E’ stata presentata anche una valutazione dell’impatto odorigeno cumulativo derivante dal contributo di altri impianti presenti sul territorio, e a tal scopo il proponente ha individuato in un raggio di 3 km la presenza dei seguenti impianti [...].

[...] In base a quanto sopra illustrato, si ritiene non completamente trascurabile il cumulo degli impatti sulla componente odore dagli impianti identificati nel territorio, specialmente per il recettore R7 di Right Energy.

PIANO DI MONITORAGGIO *Il proponente ha presentato un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene al fine di verificare l’assenza di criticità, a seguito dell’entrata a regime del nuovo assetto impiantistico, Il monitoraggio è stato disposto in ottemperanza alle indicazioni della Delibera Regionale n. 1495/2011, e prevede lo svolgimento di campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall’entrata in funzione dell’impianto e sarà condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022.*

Le sorgenti individuate dal proponente al fine della caratterizzazione odorigena sono:

- *Trincee di stoccaggio della biomassa vegetale T1, T2, T3 e T4 con copertura mediante telo impermeabile in PVC;*

- *Depositi di stoccaggio dei reflui palabili e sottoprodotti agro-industriali (DEP1 e DEP2), chiusi;*
- *Tramogge di carico C1 e C2 e trincee T1-T4;*
- *Off gas da upgrading, convogliato a camino dedicato (UPG);*
- *Platea di stoccaggio del digestato solido DIG, con copertura mediante telo impermeabile in PVC;*
- *Impianto di stabilizzazione del digestato (BIOGEST)*

Sono previste due campagne all'anno, una nei mesi invernali e una nei mesi estivi nei seguenti punti oltre alle sorgenti sopra elencate:

R1 – azienda a nord-est dell'impianto biometano

R2 - civile abitazione a nord-est dell'impianto biometano

R6 - civile abitazione a est dell'impianto biometano

R7 - civile abitazione a sud-est dell'impianto biometano

R5 - civile abitazione a ovest dell'impianto biometano

R8 - civile abitazione a sud dell'impianto biometano

Nel periodo estivo il “monte impianto” è rappresentato dal ricettore R1-R6-R7 ed il “valle impianto” è rappresentato dal ricettore R5. Nel periodo invernale il “monte impianto” è rappresentato dal ricettore R5 ed il “valle impianto” è rappresentato dal ricettore R1-R2-R6-R7.

Si evidenzia che i punti a valle e a monte da considerare per il monitoraggio devono essere al confine dell'impianto, e la misura presso i recettori prevista dal proponente non si sostituisce a questa attività, che dovrà essere prevista nel PMA. A tal proposito, in merito al monitoraggio presso i recettori si ritiene possa essere ridotto il numero dei punti di campionamento.

Si concorda con la proposta di redigere un report annuale con i dati di monitoraggio da trasmettere ad Arpae entro 30 giorni dal termine dell'ultima campagna, ma si ricorda, come già espresso nel nostro parere di cui alla premessa, che dovranno essere trasmessi ad Arpae, entro 30 giorni dall'effettuazione, i risultati di ciascuna campagna di monitoraggio.

VISTI i pareri espressi nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs n. 387/03 e, in particolare:

- il **parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – UOC Igiene Pubblica**, Prot. n. 53023 del 22.08.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/152340 del 22.08.2024), per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, con, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- * in caso di segnalazioni di disagio odorigeno devono essere proposte e attuate ulteriori campagne di monitoraggio e rispettive azioni di mitigazioni aggiuntive;
- il **parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – UOC Igiene Pubblica**, Prot. n. 63353 del 09.10.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/182167 del 09.10.2024), nel quale *si rappresenta che in merito alla matrice aria, l'altezza dei camini. Deve rispettare quanto disposto agli articoli n. 55 e n. 103 del "Regolamento igiene e sanità del comune di Copparo (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 24.04.2013 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.09.2018), ove applicabili;*
- il **"Parere ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013"** dell'**Unione dei Comuni Terre e Fiumi**, Prot. n. 21108 del 19.11.2024, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2024/209997 del 20.11.2024, con il quale informa che per le proprie competenze si sono recepiti i seguenti pareri:
 - * IMPATTO ACUSTICO: parere tecnico favorevole condizionato ricevuto da Arpae ST in data 30.09.2024 al Prot. 17714 (parere Prot. Arpae PG/2024/175253 precedentemente citato);
 - * IMPATTO ODORIGENO e EMISSIONI IN ATMOSFERA (MATRICE ARIA): parere favorevole, con prescrizioni, ricevuto dall'AUSL di Ferrara U.O.C. Igiene Pubblica in data 09.10.2024 al Prot. 18385 (parere Prot. Arpae PG/2024/182167 precedentemente citato);
 - * SCARICO DOMESTICO DEL SERVIZIO IGIENICO annesso all'impianto mediante vasca ad accumulo a tenuta, a svuotamento periodico (non di pertinenza AUA);
- il parere del **Comune di Copparo**, Prot. n. 24859 del 14.11.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/206660 del 15.11.2024), che riporta, in particolare, la seguente prescrizione:

"In merito al Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, si richiede che il monitoraggio venga effettuato per tutta la durata di esercizio dell'impianto e che vengano svolte quattro campagne annuali di campionamento delle emissioni, di cui almeno due in periodo estivo";

VISTA la planimetria aggiornata riguardante le emissioni in atmosfera, trasmessa dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/215468 del 28.11.2024;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, **facendo proprie le prescrizioni indicate nelle Relazioni Tecniche/Pareri precedentemente citati per le matrici emissioni in**

atmosfera e rumore e, a scopo cautelativo, si ritiene di prescrivere la durata e la frequenza del piano di monitoraggio delle emissioni odorigene tenendo conto anche di quanto richiesto dal Comune di Copparo;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

ADOPTA

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Ditta **RIGHTENERGY S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, nella persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Cerveteri (RM), Via Settevene Palo, n. 280, codice fiscale e p.IVA n. 17573411000, per l'esercizio dell'**impianto di produzione di biometano** per "*altri usi*", da sottoprodotti di origine agricola, alimentare e/o agroindustriale e reflui zootecnici, di **potenza pari a 750 Sm³/h**, ubicato nel Comune di Copparo (FE), Via Salmastri snc.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le **emissioni autorizzate**, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., art. 269, sono quelle contrassegnate ed indicate con le sigle "**E1**", derivante dall'impianto di cogenerazione alimentato a biogas, di potenza termica nominale pari a 1572 kW, "**E2**" derivante dall'impianto di upgrading del biometano ed "**E4**" derivante dalla **caldaia di emergenza a biogas**, di potenza termica nominale pari a 170 kW, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - Planimetria emissioni in atmosfera** - Rev. 05 del 27.11.2024;
- L'**Emissione "E1"**, derivante dall'impianto di cogenerazione alimentato a biogas, per le valutazioni riportate in premessa e tenuto conto che ricade nell'ambito di applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quinta, Allegato I - parte 3, e che la potenza termica nominale è 1572 kW, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E1 IMPIANTO DI COGENERAZIONE 1572 kWt
Portata (Nm ³ /h)	3000
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	1
Carbonio organico totale (COT) (*)	40*
Ossidi di azoto (NOx)	95**
Ossidi di Zolfo	40
Monossido di Carbonio	95**
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (HCl)	2
Sistema di abbattimento	Catalizzatore
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nello effluente gassoso secco pari al 15%	

(*): Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'art. 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione;

(**): Si indica il valore più cautelativo tra quelli indicati nella tabella dell'allegato al TUA, in quanto, pur non essendoci misure relative alla zona oggetto dell'intervento, l'Allegato 2-A del documento Relazione Generale del Piano Integrato Aria PAIR-2030, approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera della Giunta regionale n. 152 del 30/01/2024, riporta

la zonizzazione dell'Emilia Romagna ai sensi del Dlgs.155/2010, che prevede la suddivisione del territorio regionale per aree caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteo climatiche omogenee. Il Comune di Copparo appartiene alla zona Pianura EST, zona che il PAIR 2030 identifica come area di superamento dei valori limite NO₂;

3. La frequenza degli autocontrolli all'Emissione "**E1**" dovrà essere almeno **annuale**. I rapporti di prova degli autocontrolli dovranno essere resi disponibili in caso di controllo;
4. L'Emissione "**E2**", derivante dall'impianto di upgrading, per le valutazioni espresse in premessa, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi

EMISSIONE	E2 IMPIANTO DI UPGRADING
Portata (Nm ³ /h)	900
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	4

Inquinanti (mg/Nm³)

Idrogeno solforato H ₂ S	5
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale) escluso il metano	1
Polveri	1
Ammoniaca NH ₃	2

5. La frequenza degli autocontrolli all'Emissione "**E2**" dovrà essere almeno **annuale**. I rapporti di prova degli autocontrolli dovranno essere resi disponibili in caso di controllo;
6. Per le **Emissioni** "**E1**" ed "**E2**" dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere

comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale e all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi-Servizio Ambiente;

- b) entro un termine **massimo di 90 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messso a regime;
- c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale;

7. L'Emissione "E4", derivante dalla caldaia di emergenza, alimentata a biogas, con potenza termica di 170 kWt, dovrà rispettare, per gli inquinanti indicati, i limiti massimi emissivi, previsti al punto 1.3 (ultimo paragrafo), Parte III, Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06:

EMISSIONE	E4 CALDAIA di emergenza a biogas da 170 kWt
-----------	--

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	20
COV (espressi come C-Organico totale) escluso il metano	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100
Monossido di carbonio (CO)	150
Sistema di abbattimento	-----
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;	

8. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione “E4”, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione;
9. Il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall’Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte Quinta. Tali caratteristiche dovranno essere dimostrate mediante opportune analisi annuali i cui risultati dovranno essere a disposizione per i futuri controlli;
10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
11. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
12. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41;
13. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

14. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
15. Ai sensi dell'art. 271, comma 20, del D.Lgs 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
16. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
17. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
18. Relativamente all'Emissione "**E3**" derivante dalla **Torcia di sicurezza**, la Ditta dovrà dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione della stessa, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
19. A seguito dell'entrata a regime dell'impianto, che dovrà essere comunicata a questa Agenzia, all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al Comune di Copparo e all'Azienda USL di Ferrara-UOC Igiene Pubblica, la Ditta, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di G.R. n. 1495/2011, dovrà effettuare il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene, per tutta la durata di esercizio dell'impianto e, in particolare:

- per il primo anno, effettuare quattro campagne di rilevamento, di cui almeno due nel periodo estivo;
- per gli anni successivi, effettuare annualmente due campagne di rilevamento, una nei mesi invernali e una nei mesi estivi;

20. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e del D.D. n. 309/2023 e prevedere sia il campionamento delle sorgenti individuate dal proponente e elencate in premessa, sia il campionamento nei seguenti punti:

- R1 - azienda a nord-est dell'impianto biometano
- R2 - civile abitazione a nord-est dell'impianto biometano
- R6 - civile abitazione a est dell'impianto biometano
- R7 - civile abitazione a sud-est dell'impianto biometano
- R5 - civile abitazione a ovest dell'impianto biometano
- R8 - civile abitazione a sud dell'impianto biometano

Nel periodo estivo il "monte impianto" è rappresentato dai ricettori R1-R6-R7 ed il "valle impianto" è rappresentato dal ricettore R5, mentre nel periodo invernale il "monte impianto" è rappresentato dal ricettore R5 ed il "valle impianto" è rappresentato dai ricettori R1-R2-R6-R7;

21. I punti a valle e a monte da considerare per il monitoraggio devono essere al confine dell'impianto e la misura presso i ricettori prevista dal proponente non si sostituisce a questa attività che dovrà essere prevista nel PMA. A tal proposito, in merito al monitoraggio presso i ricettori si ritiene possa essere ridotto il numero dei punti di campionamento;
22. Al termine di ogni anno dovrà essere redatta una relazione con gli esiti dei monitoraggi, da trasmettere ad Arpae, all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al Comune di Copparo e all'Azienda USL di Ferrara-UOC Igiene Pubblica, entro 30 giorni dal termine dell'ultima campagna;
23. Al fine di contenere il più possibile le emissioni diffuse e polverose la Ditta dovrà provvedere alla periodica pulizia delle aree esterne di movimentazione e stoccaggio;
24. Al fine di contenere il più possibile le emissioni odorigene derivanti dall'attività, il sistema di alimentazione dovrà essere aperto solo in occasione delle operazioni di caricamento, per il

tempo strettamente necessario, come pure i portoni del capannone di stoccaggio delle biomasse, la prevasca di carico e la vasca di prelievo del digestato liquido;

25. In caso di eventuali future condizioni di disagio olfattivo generate dall'attività dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione e contenimento delle emissioni odorigene, in linea con quanto previsto all'art. 272-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dal Decreto Direttoriale n. 309 del 28.06.2023;
26. Per gli aspetti inerenti le emissioni in atmosfera la Ditta dovrà altresì rispettare quanto indicato dalla D.G.R. E-R n. 1495/2011;

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività con eventuale incremento del transito dei mezzi in entrata e uscita dall'impianto, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e negli spostamenti dei mezzi si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore tramite idonea organizzazione delle attività;
4. Effettuato il completamento delle opere e con il layout produttivo definitivo, dovrà essere prodotta una valutazione di impatto acustico post operam che confermi quanto emerso dalla valutazione previsionale, evidenziando il rientro entro i limiti normativi.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente **Autorizzazione Unica Ambientale**, **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma, 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente Autorizzazione Unica Ambientale decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere unito, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.